



**PARERE MOTIVATO  
n.71 del 9 Aprile 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale al P.R.G. denominata Variante Parziale n. 2 – Varianti Verdi del Comune di Asolo (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Asolo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.37572 del 29.01.2019, e con successiva nota acquisita al prot. regionale n. 50248 del 06.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al P.R.G. denominata Variante Parziale n. 2 – Varianti Verdi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 45128 dell'8.03.19 assunto al prot. reg. al n. 97025 dell'8.03.19 dell'ULSS2;
- Parere n. 6364 del 19.02.19 assunto al prot. reg. al n. 101980 del 13.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 1559 del 21.03.19 assunto al prot. reg. al n. 115541 del 21.03.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.13590 del 5.04.19 assunto al prot. reg. al n.138082 del 5.04.19 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n. 29562 del 20.03.19 assunto al prot. reg. al n. 113732 del 20.03.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 51/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** La Variante in esame ha la finalità di contribuire al contenimento del consumo del suolo e provvede alla variazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Asolo attraverso la modalità introdotta dalla Regione del Veneto con l'art 7 della LR 4/2015, ossia, attraverso la procedura delle così dette "Varianti Verdi"; tale variante, denominata "Variante Verde n. 2 ai sensi dell'art. 7 Dell'art. 7 della Legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015 per la riclassificazione di aree edificabili", si configura come una variante parziale allo strumento urbanistico vigente e, nello specifico, è stata adottata con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della LR 61/1985, in quanto attualmente risulta ancora da concludersi l'iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

La variante ricomprende al suo interno le manifestazioni di interesse presentate dagli aventi titolo rispettivamente per l'annualità 2017 e per l'annualità 2018.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2015 l'Amministrazione del Comune di Asolo:

- ha invitato, con avviso n. prot. 1 del 02/01/2017 e con avviso n. prot. 460 del 12/01/2018, gli aventi titolo interessati a presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché queste possano essere private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta e rese inedificabili;
- ha valutato, per le due annualità interessate, in totale n. 34 richieste;
- ha ritenuto accoglibili n. 18 richieste;
- ha adottato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/12/2018, la Variante parziale al PRG.

Si evidenzia che l'Amministrazione ha ritenuto di prendere in esame tutte le istanze pervenute comprese quelle che risultano presentate oltre i rispettivi termini indicati nei due avvisi.



Tutti i lotti oggetto di riclassificazione ricadono attualmente in Zone Territoriali Omogenee - ZTO con capacità edificatoria esclusivamente a destinazione residenziale e risultano di dimensioni contenute.

Complessivamente si tratta di una manovra di limitate dimensioni e che coinvolge modeste aree diffuse nel territorio comunale in corrispondenza dei margini del tessuto insediativo esistente; in totale la superficie interessata è pari a 11.940 mq.

Le riclassificazioni attuate rispetto al previgente PRG sono di due tipi: ZTO E2 "Area agricola" e Verde Privato.

Viene inserita, inoltre, una specifica modifica normativa, funzionale all'attuazione della Variante Verde, con l'introduzione di un nuovo comma all'art.21 delle NTO di Piano.

Con la riclassificazione proposta le aree sono private della potenzialità edificatoria e rese inedificabili.

L'istanza è stata valutata sia rispetto al contesto territoriale in cui viene collocata sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa classificazione dell'area.

L'analisi condotta nel RAP dal Valutatore ha permesso di rilevare che non insorgono problemi ambientali pertinenti alla variante esaminata. Le varianti apportate infatti producono effetti ambientali positivi tutti riconducibili ad una riduzione delle superfici potenzialmente destinate alla impermeabilizzazione.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 aprile 2019, che evidenzia che la Variante Parziale n. 2 – Varianti Verdi del Comune di Asolo, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VincA n. 51/2019.

Inoltre, negli ambiti riclassificati ai sensi della LR 4/2015 in aree agricole devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché della disciplina ordinaria vigente, con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da mitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

#### **VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale n. 2 – Varianti Verdi del Comune di Asolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;



- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso